



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI

SPECIFICHE TECNICHE PER LA	Registrazione n° 279/U.I./VIVERI
FORNITURA DI: ANICE	Dispaccio n°1/1/2627/COM del 30.06.2000

Le presenti Specifiche Tecniche abrogano e sostituiscono le S.T. n.152/INT di registrazione, diramate con foglio n.1/10373 del 29.08.1983.

CAPO I – REQUISITI DEL PRODOTTO.

- 1.1. L'anice, deve essere preparato impiegando: "alcool fino" a 95°, diluito in acqua distillata, e anetolo.
- 1.2. Esso deve presentarsi limpido, incolore, con odore e sapore gradevoli e caratteristici.
- 1.3. Deve corrispondere ai seguenti dati analitici:
 - 1.3.1. grado alcoolico: compreso tra 58° e 60° salvo diversa richiesta;
 - 1.3.2. alcool metilico: non superiore a ml. 0,20 per ml. 100 di alcool anidro;
 - 1.3.3. metalli pesanti: assenti.

CAPO II – DETERMINAZIONI ANALITICHE.

- 2.1. Ove non diversamente, specificatamente indicato nelle singole prescrizioni, le determinazioni analitiche saranno eseguite secondo i metodi descritti nel manuale "Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists" – ultima edizione, nonché, per le determinazioni ivi non contemplate, secondo i metodi in uso presso l'Istituto Superiore di Sanità in Roma ed i Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi.
- 2.2. In particolare, si prescrive quanto segue:
 - 2.2.1. la determinazione del grado alcoolico va eseguita per distillazione;
 - 2.2.2. la ricerca dell'alcool metilico va fatta secondo il metodo gascromatografico di cui al sopra citato manuale "A.O.A.C."

- 2.3. L'Amministrazione si riserva peraltro la facoltà di eseguire, o far eseguire, tutte le prove, le analisi ed i saggi che riterrà opportuni, al fine di verificare la qualità della fornitura ed il rispetto delle disposizioni legislative.

CAPO III – CONDIZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO.

- 3.1. Il prodotto deve essere consegnato in bottiglie da ½ o da 1 o da 2 litri, vuoti a perdere.

La composizione, omogenea o percentuale, dei lotti da fornire, nei precitati formati, sarà di volta in volta indicata dall'Ente appaltante.

- 3.2. Sulle bottiglie deve essere solidamente applicata una etichetta recante:

- ❖ denominazione e gradazione alcolica del contenuto;
- ❖ ogni altra indicazione prescritta dalla legislazione in vigore.

Le indicazioni di legge devono essere riportate mediante l'impiego di etichette.

- 3.3. Le bottigliette devono essere immesse in scatole di cartone ondulato (da 24 bottiglie da ½ litro o da 12 da 1 litro o da 6 da 2 litri) fornite di idonei divisori ad alveare a tutta altezza, per evitare il contatto delle bottiglie tra di loro.

- 3.4. Le scatole di cartone contenenti le bottiglie devono essere di robustezza tale da resistere a tutte le sollecitazioni di trasporto, maneggio e stivaggio.

- 3.5. Sui due fianchi più lunghi delle scatole devono essere stampigliate, con caratteri ben visibili, le seguenti indicazioni:

- ❖ “Forze Armate”, da un lato;
e, sull'altro;
- ❖ Ditta produttrice;
- ❖ denominazione del prodotto;
- ❖ numero e capacità delle bottiglie;
- ❖ mese ed anno di produzione (anche in codice);
- ❖ numero e data del contratto;
- ❖ numero di codificazione NATO,
- ❖ numero progressivo di produzione (dal n..... al n.....);
- ❖ eventuali altre indicazioni obbligatorie per legge.

- 3.6. Le scatole, infine, devono essere assicurate trasversalmente, ai lati lunghi, con due reggette metalliche o di plastica o con nastro adesivo, in modo da garantirne la chiusura e la integrità durante il trasporto, il maneggio, lo stivaggio.

CAPO IV – VARIE.

L'Amministrazione si riserva di eseguire qualsiasi controllo ritenuto utile ai fini dell'accertamento della bontà dei processi di lavorazione e di quant'altro possa interessare al riguardo, non esclusa l'osservanza delle norme igieniche.

F.to
IL CAPO SEZIONE

F.to
IL CAPO DIVISIONE

F.to
IL CAPO REPARTO

F.to
IL DIRETTORE GENERALE